

**STATUTO**  
**DELL'ASSOCIAZIONE "3esseAcademy"**

**C.F. 92185270904**



**Art.1)**

È costituita nel rispetto del Codice Civile e del D.lgs.117/2017 l'Associazione denominata **"3esseACADEMY"**, che assume la forma giuridica di Associazione non riconosciuta.

La denominazione dell'Associazione sarà integrata con la locuzione "Ente del Terzo Settore- ETS", contestualmente all'iscrizione della stessa Associazione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ed assumerà automaticamente la seguente denominazione: "Associazione 3esseAcademy Ente del Terzo Settore", in sigla **"Associazione 3esseAcademy ETS"**.

La nuova denominazione non comporta modifica statutaria e L'acronimo ETS (Ente del Terzo settore) potrà essere inserito nella denominazione, in via automatica e sarà spendibile nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al registro unico nazionale del terzo settore.

**Art.2)**

L'Associazione avrà sede legale e amministrativa in Sassari. L'Associazione potrà avere sedi operative diversamente dislocate in Italia e all'estero qualora ritenute utili per il raggiungimento degli scopi sociali. Il trasferimento di indirizzo non comporta modifica statutaria. L'Associazione si attiene a quanto previsto dal D.lgs.117/2017 e successive modifiche.

**Art.3)**

L'Associazione ha durata illimitata.

**Art.4)**

L'Associazione, democratica e apolitica, non persegue alcuna finalità lucrativa ed è apartitica; si ispira, nella sua attività, ai principi fondati sul valore del rispetto, dell'amicizia, della fratellanza e della lealtà.

L'associazione si propone di promuovere, sviluppare e diffondere attività di interesse generale, a favore degli associati o di terzi, nel pieno rispetto della libertà e dignità degli associati, con il fine di rappresentare i valori e le istanze del Terzo Settore Italiano e promuovere, valorizzare e potenziare l'azione degli Enti del Terzo Settore e delle Associazioni in generale.

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 e successive modificazioni ed integrazioni, prevalentemente a favore degli associati e di terzi finalizzate a:

**d)** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educative;

**i)** organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

**m)** servizi strumentali ad enti del Terzo Settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo Settore;

**w)** promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco;

Per raggiungere questi scopi l'Ente potrà, a titolo esemplificativo:

**d)** mediante attività di analisi, monitoraggio e studio sui modelli organizzativi e gestionali degli enti del Terzo settore, in collaborazione con università, enti di ricerca e istituzioni accademiche;

**i)** realizzate mediante corsi, laboratori, percorsi di aggiornamento, iniziative di formazione continua e promozione culturale a favore degli enti associati e dei loro membri;

**m)** interventi e servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di soggetti svantaggiati, attraverso attività di supporto, orientamento, formazione e accompagnamento professionale, anche in collaborazione con enti pubblici, servizi per l'impiego, cooperative sociali ed enti del Terzo settore. L'associazione potrà altresì fornire assistenza agli ETS che operano in ambito socio-lavorativo, supportandoli nella progettazione e gestione di iniziative rivolte a soggetti vulnerabili;

**w)** servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore, senza scopo di lucro e nel rispetto del principio di solidarietà;

L'associazione potrà collaborare con altri Enti del Terzo Settore specializzati nel supporto alle Associazioni con le scuole di ogni ordine e grado, con le Università, con gli Enti Locali e con qualunque altro ente, pubblico o privato, avente finalità uguali o simili alle proprie, operante sia in Italia sia all'estero.

Per lo svolgimento delle proprie attività l'associazione potrà avvalersi sia di prestazioni gratuite di volontari (soci) che di prestazioni retribuite, sia di soci che di non soci. Le attività sociali verranno disciplinate con appositi regolamenti interni, deliberati dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà istituire delle sezioni distaccate sul territorio nazionale ed europeo se ritenute opportune al raggiungimento degli scopi sociali. Si esclude l'esercizio di qualsiasi attività commerciale, che non sia svolta in via del tutto marginale e comunque ausiliaria e secondaria rispetto al perseguimento dello scopo sociale. L'associazione è regolata dal presente statuto ed agisce nei limiti delle norme del codice civile e delle leggi statali e regionali che regolano l'attività dell'associazionismo, nonché dei principi generali dell'ordinamento e del Decreto Legislativo 117 e successive modifiche;

In caso di particolari necessità l'associazione può assumere lavoratori dipendenti o impiegare lavoratori autonomi, anche ricorrendo ai propri associati. L'Associazione, qualora se ne presentasse la necessità potrà, per il raggiungimento degli scopi sociali, stipulare accordi o convenzioni con Enti Pubblici o altre Associazioni.

L'Associazione svolge le proprie attività senza fini di lucro e potrà inoltre svolgere, ai sensi dell'art.6 del D.lgs.117/2017, attività diverse, secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e limiti stabiliti dalla normativa vigente e dai provvedimenti attuativi.

Ai fini del raggiungimento degli scopi associativi, l'Associazione potrà ricevere contributi o sovvenzioni di qualsiasi natura da enti pubblici o privati, locali, nazionali o internazionali.

#### **Art.5)**

I partecipanti all'Associazione si distinguono in fondatori e ordinari.

Sono associati fondatori quelli risultanti dall'atto costitutivo.

Il rapporto associativo è unico per tutte le figure degli associati, indipendentemente dal fatto che si tratti di associati fondatori o di associati che hanno aderito all'Associazione successivamente alla sua costituzione. Viene esclusa qualsiasi forma di temporaneità della partecipazione alla vita associativa, salva la facoltà di recesso.

Tutti gli associati hanno il diritto di voto anche per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione.

#### **Art.6)**

Possono essere associati tutte le persone fisiche e giuridiche che intendono perseguire gli scopi e le finalità dell'Associazione.

Ciascun associato ha l'obbligo di partecipare, per quanto possibile, alla vita associativa.

I soci hanno diritto a:

- partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- godere dell'elettorato attivo e passivo; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatari;
- prendere visione dei libri sociali e di tutta la documentazione relativa alla gestione dell'Associazione, previa richiesta scritta e motivata che dovrà essere riscontrata dal Consiglio Direttivo entro e non oltre 30 giorni, con possibilità di ottenere copia a proprie spese.

I soci sono obbligati a:

- partecipare, per quanto possibile, alla vita associativa.
- osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione
- versare la quota associativa di cui al precedente articolo;
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità.

La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Ai sensi di quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del D.Lgs. n. 117/2017, l'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

#### **Art.7)**

Per essere ammessi quali associati all'Associazione occorre presentare domanda al Consiglio direttivo e versare la quota di iscrizione deliberata dal Consiglio stesso.

Il Consiglio direttivo può respingere le domande di ammissione.

Sull'ammissione il Consiglio direttivo delibera a maggioranza.

Le decisioni del Consiglio direttivo devono essere ratificate dall'Assemblea dei soci nella prima seduta utile.

#### **Art.8)**

Può essere escluso l'associato che commetta azioni pregiudizievoli agli scopi o al patrimonio dell'Associazione. Il Consiglio direttivo decide sull'esclusione dell'Associato con le stesse modalità indicate per l'ammissione.

#### **Art.9)**

L'associato recedente o escluso non ha diritto ad alcun rimborso. La dichiarazione di recesso deve essere presentata per iscritto al Consiglio direttivo.

#### **Art.10)**

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea degli associati;
- il Consiglio Direttivo;
- il Presidente.
- Organo di controllo

#### **Art.11)**

L'Assemblea è composta dalla generalità degli associati. Essa è convocata dal Consiglio Direttivo.

La convocazione dell'Assemblea è fatta mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione e comunicato a tutti gli associati almeno 10 (dieci) giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Le assemblee sono validamente costituite in prima convocazione quando sono presenti almeno due terzi dei soci.

Le assemblee in seconda convocazione deliberano validamente qualunque sia il numero degli associati intervenuti.

Le deliberazioni sono adottate col voto favorevole della maggioranza dei presenti.

È invece richiesto il voto favorevole dei due terzi degli associati per modificare lo statuto dell'Associazione, mentre per deliberare lo scioglimento dell'Associazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

L'Assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o del rendiconto preventivo e consuntivo.

#### **Art.12)**

Non sono ammessi voti per corrispondenza. Le deleghe sono ammesse soltanto tra associati e con un massimo di due per ogni associato. Ogni associato ha diritto ad un voto.

#### **Art.13)**

Le deliberazioni prese con l'osservanza delle norme dello statuto e della legge sono vincolanti anche per la minoranza, salvo il diritto di recesso dei singoli associati.

#### **Art.14)**

L'Assemblea nomina di volta in volta un presidente e un segretario della seduta; il verbale dell'Assemblea viene firmato dal presidente e dal segretario.

#### **Art.15)**

L'Associazione è retta da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea degli associati; esso cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria della medesima e ha il compito di elaborare e gestire il programma annuale delle iniziative e delle attività associative.

Il Consiglio Direttivo è composto da tre a cinque membri.

L'Assemblea determina il numero e la durata in carica del Consiglio Direttivo che non potrà essere comunque inferiore a tre anni.

I membri del Consiglio direttivo possono perdere la loro qualifica anche prima del termine di scadenza previsto per il loro incarico, qualora si verifichino le condizioni di esclusione da associato di cui all'art.8 del presente statuto.

Il Consiglio Direttivo elegge tra i propri membri il Presidente che rappresenta legalmente l'Associazione di fronte a terzi ed in giudizio, nonché davanti a tutte le autorità amministrative e giudiziarie.

#### **Art.16)**

Salvo quanto previsto dall'articolo 30, comma 6, d.lgs. n. 117/2017, l'Associazione deve nominare un revisore legale dei conti o un Collegio dei Revisori o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro

#### **Art.17)**

L'Organo di Controllo, anche monocratico ex art. 30, comma 2 D.lgs. n. 117/2017, è nominato al ricorrere dei requisiti previsti dalla legge o se facoltativamente istituito dall'assemblea. Nel caso di organo collegiale esso si compone di tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'Assemblea anche tra persone non socie

#### **Art.18)**

- Il patrimonio dell'Associazione è costituito:
- dalle quote associative deliberate dal Consiglio Direttivo;
- da contributi e sovvenzioni;
- da ogni bene mobile e immobile che diverrà di proprietà dell'Associazione;

La qualità di associato non è trasmissibile.

È vietato distribuire, anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli avanzi di gestione debbono essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali. L'esercizio finanziario dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci nei termini di legge. Nei casi previsti dalla normativa vigente, deve essere redatto il bilancio sociale, secondo quanto previsto dall'art. 14 del decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni, con le modalità e nei termini previsti dalla normativa stessa. Il bilancio sociale deve essere affisso presso la sede sociale, e trasmesso a tutti i soci aventi diritto al voto oppure pubblicizzato per il tramite del sito sociale e depositato presso il registro unico del Terzo settore entro i termini previsti dalla normativa vigente.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati assieme la convocazione dell'Assemblea che ne ha all'ordine del giorno l'approvazione.

I documenti di bilancio sono redatti ai sensi del D.lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

#### **Art.19)**

Il Consiglio Direttivo ha facoltà di emettere un regolamento per l'attività dell'Associazione.

**Art.20)** L'Associazione si dota dei libri sociali obbligatori previsti dalla normativa vigente. Tutti gli associati in regola con il versamento delle quote sociali hanno diritto di esaminare i libri sociali. Allo scopo, possono accedere al luogo dove sono conservati, nei giorni e negli orari stabiliti dal Consiglio Direttivo. Possono inoltre avere copia delle deliberazioni adottate facendone richiesta al Presidente dell'Associazione, che provvederà a rilasciarla entro 7 giorni dal ricevimento della richiesta. I volontari che svolgono la loro attività in maniera continuativa sono iscritti in un apposito registro tenuto dal Consiglio Direttivo, anche con modalità elettroniche.

#### **Art.21)**

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea straordinaria con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto. In caso di scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore, secondo quanto previsto dal D.lgs. 117/2017.

#### **Art.22)**

L'Associazione si iscrive nel Registro Unico del Terzo Settore di cui agli articoli 45 e seguenti del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni, tramite il proprio legale rappresentante, fornendo le informazioni di cui all'art. 48 dello stesso decreto nonché la propria natura di Ente non commerciale per le finalità di cui all'art. 83 del Decreto Legislativo 117/2017 e successive modificazioni. Iscrive inoltre nel Registro Unico tutte le modifiche alle informazioni fornite, entro i termini previsti dalla normativa vigente. Una volta iscritta, l'Associazione indica negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico gli estremi dell'iscrizione.

**Art. 23)**

Per quanto non previsto nel presente Statuto, si rimanda a quanto disposto dal decreto legislativo 117/2017 e successive modificazioni e per quanto non previsto dal CTS e in quanto compatibili, si applicano le norme del Codice Civile.



